



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) – [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

### COMUNICATO UFFICIALE N° 49 DEL 4 NOVEMBRE 2010

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 ottobre 2010, ha adottato la seguente decisione:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Gianfranco        | CACIA   | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.1 a carico di:**

**Gino Domenico SPOLITU, già Presidente della U.S. PRAIA, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all'art.94 ter comma 13 N.O.I.F, per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Armenise Pietro; U.S. PRAIA per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S. Per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.**

#### IL DEFERIMENTO

In data 7 luglio 2010 il Vice Procuratore Federale accertava che la U.S. Praia non aveva ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della LND pubblicata nel C.U. n.4 del 20.2.2010 con la quale la predetta società era stata condannata a corrispondere al proprio allenatore Armenise Piero la somma di € 7.500,00, oltre a € 125,00 per interessi, quale saldo delle spettanze dovute per la stagione2008 -2009.

La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva il sig. Gino Domenico Spolitu e la Soc. U.S.Praia a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 ottobre 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Per la società Praia punti 2 (due) di penalizzazione;
- per il Presidente Gino Domenico Spolitu 6 (sei) mesi di inibizione.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

#### P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:

- al Sig. Gino Domenico SPOLITU, Presidente della Soc. U.S. PRAIA, la sanzione della inibizione per mesi 6 (SEI);
- alla società U.S. PRAIA la penalizzazione di 2 (DUE) punti in classifica da scontarsi nella corrente s.s. 2010/2011.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.2 a carico di:**

Eugenio MINNITI, Presidente della A.C. LOCRI, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all'art.94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Caridi Luigi; U.C. LOCRI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.

**IL DEFERIMENTO**

In data 6 luglio 2010 il Vice Procuratore Federale accertava che la A.C. Locri non aveva ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della LND pubblicata nel C.U. n.4 del 20.2.2010 con la quale la predetta società era stata condannata a corrispondere al proprio allenatore Sig. Caridi Luigi la somma di € 7.500,00, oltre a € 125,00 per interessi, quale saldo delle spettanze dovute per la stagione 2008 -2009.

La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva il sig. Eugenio Minniti e la Soc. A.C.Locri a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

**IL DIBATTIMENTO**

Nella riunione del 25 ottobre 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.

**LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE**

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Per la AC Locri punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nell'ambito del campionato della categoria di riferimento;  
per il Presidente Eugenio Minniti 6 (sei) mesi di inibizione.

**I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

**P.Q.M.**

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:

- al Sig. Eugenio MINNITI, Presidente della Soc. A.C. Locri, la sanzione della inibizione per mesi SEI (6);  
- alla società LOCRI A.C. la penalizzazione di 2 (DUE) punti in classifica da scontarsi nella corrente s.s. 2010/2011.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.3 a carico di:**

Natalia SPADA, già Presidente della A.C. LOCRI, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 9 C.G.S. in relazione all'art.94 ter comma 13 N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la LND di cui al CU nr. 4 del 20.02.2010, emesso all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio allenatore, Sig. Conditto Antonio, U.C. LOCRI, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1 C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente.

**IL DEFERIMENTO**

In data 4 agosto 2010 il Vice Procuratore Federale accertava che la A.C. Locri non aveva ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale della LND pubblicata nel C.U. n. 1 del 10.10.2009 con la quale la predetta società era stata condannata a corrispondere al proprio allenatore, Sig. Conditto Antonio, la somma di € 9.500,00, a saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008 -2009, oltre a € 3.300,00 per spese di viaggi ed € 110,00 per interessi.

La Procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva la sig.ra Spada Natalia e la Soc. A.C. Locri a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 25 ottobre 2010 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per gli incolpati.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Per la AC Locri punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nell'ambito del campionato della categoria di riferimento;
- per la Sig. Spada Natalia, ex Presidente della AC Locri 6 (sei) mesi di inibizione.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

## P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:

- SPADA Natalia, già Presidente della Soc. A.C. Locri, la sanzione della inibizione per mesi SEI (6);
- A.C. LOCRI la penalizzazione di 2 (DUE) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2010/2011.

## **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.4 a carico di:**

**BORELLI Michele e GENTILE Pasquale, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società ASD SERSALE 1975, per rispondere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art.5, commi 1,2 e 4 dello stesso C.G.S. per aver fatto pubblicare sui quotidiani locali un loro comunicato stampa, contenenti gravi accuse di comportamenti antisportivi nei confronti dei propri giocatori, rivelatesi inesistenti nel corso degli accertamenti; la Società ASD SERSALE 1975, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le violazioni ascritte al Presidente Borelli Michele ed al Vice Presidente Gentile Pasquale, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.**

## IL DEFERIMENTO

In data 26.aprile 2010 il Presidente del F.C. Tiriolo Martelletto 2000, signor Catanzariti Luigi, inoltrava al Comitato Regionale LND Calabria un esposto con il quale lamentava che, dopo l'ultima gara del Campionato di Promozione Calabria, Sersale - Cetraro, disputata il 25.04.2010, terminata con la vittoria del Cetraro con il punteggio di 1-2, il Presidente della Società ASD Sersale 1975, BORELLI Michele, rilasciava un comunicato stampa, poi pubblicato su molti quotidiani, con il quale criticava apertamente il comportamento dei propri calciatori, additandoli di slealtà sportiva, per avere "mollato" negli ultimi cinque minuti della partita, passando dal risultato di 1-0 in loro favore alla sconfitta di 2-1, in favore della squadra del Cetraro, con la conseguenza che la sua squadra Tiriolo Martelletto avrebbe dovuto disputare "la lotteria" dei play out.

Lo stesso esponente chiedeva che venissero svolti gli accertamenti del caso.

L'episodio era stato pubblicato dal Quotidiano della Calabria del 26.04.2010 sotto il titolo "Condotta antisportiva provvedimenti in arrivo", che riportava un comunicato stampa a firma "La società A.S. Sersale 1975".

Nel corso della istruttoria venivano sentiti il direttore di gara, sig. Sorrenti Michele, ed il Commissario di campo, sig. Ceraudo Salvatore, i quali riferivano che la gara si era svolta nella piena normalità confermando il contenuto dei loro rispettivi referti ed escludendo di avere notato confabulare i tesserati delle due squadre.

In particolare signor Ceraudo riferiva che la squadra del Sersale, verso la fine dell'incontro, aveva rallentato il gioco per stanchezza anche perché il campo era pesante ed essenzialmente perché aveva minori motivazioni in quanto era sicura di disputare i Play Off, a differenza della squadra del Cetraro che aveva tutto l'interesse alla vittoria dovendo raggiungere la salvezza.

Il Presidente del F.C. Tiriolo Martelletto 2000, nel corso dell'audizione, affermava di avere redatto l'esposto dopo avere letto il comunicato stampa ma di non avere avuto alcun motivo di dubitare sulla regolarità della predetta gara.

Il Presidente dell'ASD Sersale, sig. Borelli Michele, ha dichiarato di avere redatto il comunicato stampa subito dopo la gara quando era ancora in preda alla rabbia per la sconfitta, infatti, si era recato negli spogliatoi a riprendere tutta la squadra anche perché molti sostenitori locali avevano contestato alcuni suoi calciatori; a mente fredda aveva capito, però, che l'atteggiamento della squadra di giocare gli ultimi minuti al disotto del suo standard non era stato volontario, e probabilmente, non erano sufficientemente motivati in quanto già sicuri di disputare i Play Off, a differenza della squadra del Cetraro che doveva salvarsi. Nel corso della settimana successiva aveva chiarito tutto con l'allenatore ed i calciatori della sua squadra.

Il Vice Presidente dell'ASD Sersale, signor Gentile Pasquale, ha dichiarato che la sconfitta della loro compagine aveva creato un forte stato di tensione, infatti, la dirigenza ci teneva alla vittoria per dedicarla al figlio del Segretario della Società, deceduto qualche giorno prima, conseguentemente era nata l'idea di formulare il comunicato stampa, tuttavia il giorno successivo il Presidente e la dirigenza, nella convinzione che la sconfitta della loro squadra era dovuta ad "un calo fisiologico" perché i calciatori sapevano che erano già qualificati per disputare i Play Off, stemperavano il loro disappunto nel corso di un incontro chiarificatore con tutta la squadra.

Anche l'allenatore Rosati Francesco ed i calciatori Torchia Francesco ed Anellino Angelo, tesserati con la Società ASD Sersale, nel corso delle loro rispettive audizioni, hanno rilasciato analoghe dichiarazioni già rese dai loro dirigenti, chiarendo che la gara si era svolta nella piena normalità e che nessuno elemento della loro Società era amico ovvero conoscente dei tesserati dell'AS Cetraro.

I tesserati dell'AS Cetraro: Consigliere Muti Franco e Calciatori Occhiuzzi Daniele e Brunetti Francesco, sentiti separatamente, sono stati concordi nel riferire che la gara Sersale — Cetraro si era svolta nella più totale normalità; era stata molto contrastata tra i componenti delle due squadre; il portiere del Sersale con le sue parate era stato il migliore in campo; nessuno dei loro tesserati era amico o conoscente di quelli dell'ASD Sersale; ed infine, il comunicato stampa pubblicato sui giornali aveva destato in loro molta meraviglia per la inconsistenza del contenuto.

### **IL DIBATTIMENTO**

Alla seduta del 25 ottobre 2010 erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il sig. Borelli Michele e il Sig. Gentile Pasquale, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Soc. ASD Sersale 1975, difesi dall'avv. Salvatore Torchia.

### **LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE**

Il Sostituto Procuratore Federale, esposti i fatti, ha concluso chiedendo: per il Sig. Borelli Michele la inibizione per mesi quattro; per il sig. Gentile Pasquale la inibizione per mesi tre; per la Soc. ASD Sersale 1975 l'ammenda di € 250,00.

### **LE RICHIESTE DELLA DIFESA**

L'avv. Salvatore Torchia ha chiesto il proscioglimento degli incolpati.

### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene la Commissione Territoriale che gli incolpati debbano essere prosciolti da ogni addebito.

E' incontestato che la gara si è svolta in un clima di grandissima emozione dovuta alla immatura scomparsa del giovane figlio del segretario della società in onore del quale a inizio gara è stato osservato un minuto di raccoglimento.

E' altresì provato che i dirigenti, per rispetto del defunto, avevano chiesto ai propri calciatori di impegnarsi a fondo per riportare una vittoria che avrebbe onorato lo scomparso e, in ogni caso, non avrebbe dato adito a sospetto alcuno atteso che la squadra del Cetraro, in caso di sconfitta, avrebbe dovuto disputare i play out.

Anche i tifosi (che hanno esposto striscioni a ricordo del ragazzo) pretendevano una vittoria da dedicare allo scomparso.

Di fatto, invece, dopo essere stata in vantaggio per quasi tutta la gara, la squadra del Sersale negli ultimi cinque minuti non solo si faceva raggiungere, ma anche superare mantenendo un comportamento che anche ai tifosi è sembrato rinunciatario tanto è vero che gli stessi, a fine gara, hanno contestato sia i calciatori che i dirigenti.

Ed allora è comprensibile, anche se non giustificato, lo sfogo dei dirigenti nei confronti dell'intera compagine (nessun calciatore è stato accusato personalmente di avere tenuto un comportamento antisportivo) dettato non da malanimo o dalla volontà di offendere l'onorabilità dei calciatori ma unicamente dalla delusione per aver visto sfumare una vittoria alla quale, per i motivi sopra evidenziati, tutti tenevano.

La circostanza, poi, che nell'immediato vi sia stato un incontro chiarificatore tra tutti i componenti la compagine sociale rafforza il convincimento che tutte le dichiarazioni furono fatte in assoluta buona fede.

Mancano nella fattispecie in esame gli elementi caratterizzanti della violazione dell'art.1 C.G.S.

La decisione è stata assunta all'unanimità da tutti i componenti.

### **P.Q.M.**

La Commissione Territoriale proscioglie gli incolpati da ogni addebito loro contestato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 novembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi    | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo    | ROTUNDO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO'    | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO n. 12 della Società A S D SPORTING RAVAGNESE 2009**

**avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 13.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara Sporting Ravagnese – Real Rosali del 10.10.2010, 2^Categoria, con il punteggio 0-3 in favore della Società Real Rosali; ammenda di € 150,00; penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; dato atto del deposito delle controdeduzioni della società Real Rosali;

PREMESSO

che dal referto arbitrale risulta sia che le due squadre si sono regolarmente presentate presso il campo di Reggio Calabria (Ravagnese) sia che la partita non è iniziata per *“impraticabilità di campo ovvero seminata l'erba invernale”*; che agli atti vi è dichiarazione del responsabile del Campo Sportivo Comunale di Ravagnese per la Società Sportiva Hinterreggio che dichiara che *“... il campo suindicato è impraticabile in quanto è stato ripiantato nei giorni precedenti ovvero seminata l'erba invernale e quindi il prato non può essere calpestato”*; che dalla lettura del Comunicato Ufficiale N. 15 del 7.10.2010, (Campionato Nazionale Juniores), si rappresenta come formalmente certo il fatto dell'indisponibilità del campo di Ravagnese già da alcuni giorni prima del 10.10.2010;

CONSIDERATO

che, nel caso, l'impraticabilità del terreno di gioco non è derivata da eventi meteorologici o da altra causa imprevedibile o improvvisa bensì da attività dell'uomo (semina invernale) conoscibile e conosciuta dalla società ospitante per come appena sopra evidenziato; che, pertanto, la società ospitante Sporting Ravagnese non ha adottato tutti i comportamenti e le procedure per assicurare la disponibilità dell'impianto per il regolare svolgimento della gara del 10.10.2010,

RITENUTO

che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società reclamante risultano in modo chiaro ed inequivoco, e che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento del GS come segue:

- Infligge alla Società Sporting Ravagnese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della società Real Rosali;
- Infligge alla società Sporting Ravagnese l'ammenda di € 150,00;
- Infligge alla medesima società la penalizzazione di un punto in classifica per prima rinuncia;
- dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n. 15 della Società Sportiva MESORACA**

**avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 14.10.2010 (Punizione Sportiva della perdita della gara S.Mesoraca – Real Pianopoli del 03.10.2010, 1^Categoria, con il punteggio 0-3, in favore della Società Real Pianopoli)**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che alla odierna seduta, la società, benché regolarmente convocata, non è comparsa;

rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità dei calciatori della Società Mesoraca, che seppure espulsi, hanno rifiutato di abbandonare il campo di gioco e per la responsabilità del capitano e vice capitano che non hanno prestato collaborazione all'arbitro in occasione dei fatti accaduti e puntualmente descritto dal primo giudice, impedendogli di assumere i provvedimenti disciplinari opportuni;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n. 16 della Società A S D Pino Spataro**

**avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 7 S.G.S. del 14.10.2010 (Squalifica del giocatore sig. Agostino Raffaele per quattro giornate, quale capitano della ASD Pino Spataro; inibizione dell'Allenatore Sig. Spataro Giuseppe fino al 31.12.2011; Inibizione del Dirigente sig. Voce Antonino Gerardo fino al 31.12.2010); oltre la perdita della gara con il risultato 0-3 già deliberato del Comitato Organizzatore del "Torneo Internazionale Città di Cesena" - Gara Pino Spataro – Casoria del 2.06.2010.**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la Società reclamante;

ritenuto che il precedente Giudice ed il GS del Comitato Regionale di Catanzaro hanno regolarmente adottato i provvedimenti sanzionatori che in epigrafe sono riassunti;

valutati fatti per come descritti nel referto arbitrale, fonte privilegiata e primaria di prova;

ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico del Sig. Agostino Raffaele, calciatore, del Sig. Giuseppe Spataro, allenatore, e del Sig. Voce Antonino Gerardo, Dirigente, tutti della Società reclamante, risultano in modo chiaro ed evidente;

ritenuto che la sanzione inflitta dal GS a Voce Antonino Gerardo, dirigente, è congrua ed adeguata;

ritenuto che la sanzione inflitta nei confronti del Calciatore Sig. Agostino Raffaele possa essere ridotta di una giornata;

ritenuto che la sanzione inflitta nei confronti dell'allenatore appare eccessiva poiché il comportamento integra la violenza tentata nei confronti del Direttore di Gara, aggravata da un comportamento offensivo ed irrispettoso;

P.Q.M.

accoglie parzialmente il reclamo e riduce a TRE giornate la squalifica inflitta al calciatore AGOSTINO Raffaele;

riduce l'inibizione dell'allenatore Sig. Giuseppe SPATARO fino al 30 APRILE 2011;

conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n. 17 della Società A S PIMINORO**

**avverso il Deliberato del G.S. Territoriale della Delegazione Prov. di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21.10.2010 (Squalifica a carico dell'assistente arbitrale di parte, dirigente Sig. DEMASI Giovanni, fino al 19.11.2010).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell'art.45 punto 3 lettera b del C.G.S. non essendo impugnabile in alcuna sede la squalifica del dirigente fino ad un mese;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n. 18 della Società USD S.MARIA DEL CEDRO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 6 del 20.10.2010 (squalifica per QUATTRO gare effettive del calciatore D'AMATO Eddi Frenzis)

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
-ritenuto che non sussistono elementi sufficienti per modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, si ribadisce, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, e quindi riguardo al comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore D'Amato Eddi Frenzis in occasione della sua espulsione nei confronti del direttore di gara;  
-rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n. 19 della Società A S D ISOLA CAPO RIZZUTO 1966**

Avverso il Deliberato del G.S. Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 21.10.2010 (€ 900,00 di ammenda; Squalifica a carico dell'Allenatore Sig. CALIGIURI Bruno fino al 10.11.2010)

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la Società reclamante;  
valutati fatti, per come descritti nel referto arbitrale, dei suoi collaboratori e del Commissario di campo, il contenuto dei quali costituisce fonte primaria e privilegiata di prova dei medesimi fatti;  
ritenuto che i fatti accaduti e le responsabilità delle violazioni a carico della Società reclamante, (lancio in campo da parte dei sostenitori dell'asta di una bandiera, senza colpire alcuno, lancio di piccole pietre nei confronti di un dirigente del Soverato e di alcuni giocatori senza colpirli, esplosione di petardi in diversi momenti della partita, apertura abusiva da parte del custode del cancello della recinzione del campo consentendo l'ingresso di sostenitori dell'Isola Capo Rizzuto tra il primo e secondo tempo) risultano in modo chiaro ed inequivoco; e ritenuto che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;  
relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Sig. Caligiuri Bruno fino al 10.11.2010, rilevato che il reclamo è inammissibile perché in violazione dell'articolo 45 punto 3 lettera b del C.G.S. non essendo impugnabile in alcuna sede la squalifica dell'allenatore fino ad un mese.

P.Q.M.

-conferma l'ammenda di € 900,00(novecento/00) a carico della Società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;  
-dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica dell'allenatore CALIGIURI Bruno fino al 10.11.2010;  
-dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi